

Allegato A

1 Osservazioni dell’Autorità relative a eventuali scostamenti dal bando di gara tipo e dal disciplinare di gara tipo

Considerazioni generali, di completezza e di coerenza

- 1.1 Il Comune di Chiavari, in qualità di stazione appaltante dell’ATEM Genova 2-Provincia (di seguito: stazione appaltante) ha adottato la procedura di gara aperta, in conformità alle previsioni dell’articolo 9, comma 1, del decreto 226/11. La stazione appaltante, nel predisporre la documentazione di gara, ha utilizzato gli schemi tipo predisposti dal Ministero dello Sviluppo Economico e allegati al decreto 226/11, adeguandoli ai mutamenti normativi intervenuti e, apportandovi altresì ulteriori modifiche, generalmente motivate nella nota giustificativa di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto 226/11.

Osservazioni sul bando di gara

- 1.2 Con riferimento al bando di gara si osserva quanto segue:
- la stazione appaltante ha modificato le sezioni 8. UFFICIO A CUI RIVOLGERSI PER LA DOCUMENTAZIONE DI GARA, 12. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. Nella nota giustificativa la stazione appaltante ha motivato tali modifiche al fine di tener conto della modalità telematica di svolgimento della gara e della procedura aperta.
 - con riferimento alla sezione 11. PARTECIPAZIONE ALLA GARA, si evidenzia che il numero dei clienti effettivi, considerato dalla stazione appaltante per il calcolo dei requisiti di capacità tecnica ai fini della partecipazione alla gara, è riferito all’anno 2019, in difformità da quanto previsto nel bando di gara tipo di cui al decreto 226/11, il quale prevede che il numero di clienti effettivi sia riferito al 31 dicembre dell’anno precedente alla pubblicazione del bando di gara;
 - è stata inserita una sezione 13. AVVALIMENTO. Tale previsione non risulta presente nel bando di gara tipo di cui al decreto 226/11. Nella nota giustificativa la stazione appaltante ha peraltro evidenziato che la stessa risponde alle previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - con riferimento alla sezione 18. GARANZIA CONTRATTUALE, la stazione appaltante ha inserito una previsione per cui “L’offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del citato D.Lgs. n.50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario”. Tale previsione non risulta presente nel bando di gara tipo di cui al decreto 226/11. Peraltro, la stazione appaltante, in nota

Allegato A

giustificativa, ha evidenziato che la stessa risponde alle norme in tema di garanzie previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- con riferimento alla sezione 20. ONERI A CARICO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA la stazione appaltante ha riportato tra gli impegni a carico della società aggiudicataria l'obbligo di corrispondere a titolo di rimborso ai gestori uscenti la somma complessiva provvisoriamente determinata in € 118.108.929,00. Sul punto, secondo il bando di gara tipo di cui al decreto 226/11, la stazione appaltante deve specificare anche la stima della variazione del valore di rimborso fra la data di valutazione del VIR e la data presunta di subentro. In merito, nel bando in esame la stazione appaltante ha previsto che *“La proiezione di stima al 30/06/2023, data presunta di subentro, non prevede variazioni significative rispetto all'attuale valore di rimborso sopra indicato, in quanto, i gestori uscenti reinvestiranno la quota di ammortamento al fine di mantenere l'equilibrio tariffario, compensando così il degrado degli impianti e l'incremento ISTAT.”*.

Nella medesima sezione 20., alla lettera c), la stazione appaltante non ha indicato l'importo relativo alla quota parte del vincolo ai ricavi da corrispondere per il primo anno di gestione ai proprietari degli impianti o di una loro porzione.

- 1.3 Si osserva che un aggiornamento dei valori di rimborso a una data più prossima a quella di pubblicazione del bando meglio renderebbe evidenza della quota parte degli importi stimati che potrebbero essere rivisti a consuntivo, riducendo di conseguenza l'incertezza sui soggetti che partecipano alla gara.

Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell'Allegato A al bando di gara (Elenco Comuni dell'ambito di Genova 2 - Provincia)

- 1.4 L'allegato A predisposto dalla stazione appaltante, diversamente dall'Allegato A tipo previsto dal decreto 226/11, riporta i soli Comuni metanizzati, non indicando l'elenco completo dei Comuni facenti parte dell'ambito. Rispetto ai Comuni non metanizzati peraltro non è chiaro se sia prevista la loro metanizzazione nell'ambito della gara.
- 1.5 Sul punto vale evidenziare che, nelle Linee guida programmatiche d'Ambito, per entrambi i Comuni non metanizzati di Castiglione Chiavarese e Valbrevenna, non ricompresi nell'Allegato A, la stazione appaltante ha condotto l'analisi costi-benefici per gli interventi di estensione della rete dai Comuni limitrofi, considerandola positivamente superata e ha qualificato tali interventi di estensione come facoltativi da parte del Gestore.

Allegato A

Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell'Allegato B al bando di gara (Dati significativi dell'impianto di distribuzione gas del Comune di.....)

- 1.6 Rispetto ai file resi disponibili dalla stazione appaltante si osserva che la stazione appaltante ha reso disponibili i dati con riferimento agli anni 2017, 2018 e 2019. E' opportuno che in sede di pubblicazione del bando siano indicati, per ciascun Comune, sia i valori di rimborso relativi al 31 dicembre per i tre anni precedenti la pubblicazione del bando, secondo quanto previsto nell'Allegato B al bando di gara tipo di cui al decreto 226/11, sia il valore degli investimenti effettuati successivamente alla data di riferimento delle tariffe, come previsto dall'articolo 9, comma 6, lettera b., del decreto 226/11.

Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell'Allegato C al bando di gara (Elenco del personale uscente addetto alla gestione dell'impianto di distribuzione del Comune di ...)

- 1.7 L'elenco del personale uscente addetto alla gestione dell'impianto di distribuzione non è ripartito per Comune, come previsto dall'articolo 9, comma 6, lettera f, del decreto 226/11. La stazione appaltante ha ripartito gli addetti alla gestione degli impianti imputandoli solo ad alcuni singoli Comuni dell'ambito, mentre per i rimanenti Comuni non viene indicato il numero di personale dedicato. Inoltre, 16 addetti alla gestione centrale vengono attribuiti ai Comuni di Asti, Torino e Cuneo che non appartengono all'ambito Genova 2-Provincia.
- 1.8 La stazione appaltante ha riportato il numero di addetti alla gestione e il numero di clienti per i Comuni al 31 dicembre 2019, in difformità rispetto alle previsioni di cui all'Allegato C al bando di gara tipo di cui al decreto 226/11, le quali considerano, quale termine di riferimento, l'anno precedente a quello di pubblicazione del bando di gara.

Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell'Allegato D al bando di gara (Domanda di partecipazione alla gara)

- 1.9 Nessuna osservazione.

Osservazioni sugli scostamenti dal disciplinare di gara.

- 1.10 Con riferimento al disciplinare di gara, si osserva quanto segue:
- relativamente al criterio A1 (rif. paragrafo A, offerta economica, criterio A1, "Entità dello sconto tariffario rispetto alle tariffe fissate dall'Autorità"):

Allegato A

- la stazione appaltante non ha eliminato l'inciso “*nella misura riconosciuta in tariffa*” per la definizione della quota annua di ammortamento utile a calcolare il valore massimo dello sconto tariffario, come invece previsto nella FAQ in tema di sconto tariffario del Ministero dello Sviluppo Economico (rif. D. Chiarimento in tema di sconto tariffario – rettifica del punto 1, A1 lett. I) dell'Allegato 3 al decreto 226/11 e s.m.i);

- la sezione 3 relativa al “Contenuto e presentazione dell'offerta e domanda di partecipazione” è stata completamente riscritta rispetto al disciplinare tipo di cui al decreto 226/11, al fine, come motivato nella nota giustificativa, di rendere più compatibile la documentazione da presentare con la procedura telematica scelta dalla stazione appaltante, nonché per integrare le previsioni ivi contenute alla luce della disciplina disposta dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- sono state introdotte specifiche sezioni contenenti disposizioni relative alla compilazione del Documento di gara unico europeo (DGUE), all'avvalimento, alle modalità di presentazione della cauzione provvisoria, alle modalità di richiesta di eventuali chiarimenti da parte dei concorrenti, al soccorso istruttorio, allo svolgimento delle operazioni di gara nonché, infine, agli adempimenti necessari all'aggiudicazione ed alla stipula del contratto.

2 Osservazioni sul rispetto dei punteggi massimi indicati negli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto 226/11

- 2.1 Il bando di gara risulta coerente con le indicazioni sui punteggi massimi previsti dal decreto 226/11 e dal disciplinare tipo, prevedendo 28 punti per la parte economica e 72 per la parte tecnica.

3 Osservazioni sulle giustificazioni relative alla ripartizione dei punteggi tra le condizioni economiche, secondo quanto previsto dal comma 13.3, del decreto 226/11 e l'analisi della coerenza di tali scelte con i criteri individuati nel medesimo comma 13.3, del decreto 226/11

- 3.1 Le giustificazioni apportate dalla stazione appaltante per la suddivisione dei punteggi fra i criteri A.2., A.3. e A.4. risultano in generale coerenti con le previsioni dell'articolo 13, comma 3, del decreto 226/11, che prevede una differenziazione dei punteggi a seconda del grado di metanizzazione.
- 3.2 La stazione appaltante ha scelto un punteggio maggiore per il criterio A.2. (punti 3 su 5) e un punteggio minore sia per il criterio A.3. (1 punto su 5) che per il criterio A.4. (1 punto su 5). Tale scelta, pur non motivata in nota giustificativa, risulta coerente con il grado di metanizzazione del territorio dell'Atem.

Allegato A

4 Osservazioni sulle motivazioni relative alla scelta degli indicatori relativi alla qualità del servizio e sulla coerenza di tale scelta con i criteri individuati al comma 14.4, del medesimo decreto 226/11

4.1 Nessuna osservazione.

5 Osservazioni sulle scelte dei punteggi relativi ai sub-criteri di cui al comma 15.5, del medesimo decreto 226/11

5.1 Il punteggio attribuito dalla stazione appaltante sia al criterio C.1 “Valutazione degli interventi di estensione e potenziamento della rete ed impianti” (20 punti su 20) sia al criterio C.2 “Valutazione degli interventi per mantenimento in efficienza della rete ed impianti” (10 punti su 20) non è stato motivato in nota giustificativa.

5.2 Con riferimento al criterio C.4 “Innovazione tecnologica”, la stazione appaltante ha modificato la Tabella 4 del disciplinare tipo di cui al decreto 226/11 eliminando sia il sub-criterio n. 3 relativo al “*Programma di messa in protezione catodica delle tubazioni in acciaio in bassa pressione accelerato rispetto a quello previsto nella regolazione della qualità dall’ARERA*” sia il sub-criterio n. 5 relativo al “*Programma di installazione dei misuratori elettronici accelerato rispetto a quello previsto nella regolazione dall’ARERA*”, motivando in nota giustificativa tale decisione con il fatto che i suddetti sub-criteri sono stati ritenuti “*obsoleti*”. In merito, la stazione appaltante avrebbe potuto fissare obiettivi con riferimento alle nuove disposizioni regolatorie.

6 Osservazioni sulla coerenza delle analisi costi-benefici e della congruità delle condizioni minime di sviluppo individuate nelle linee guida predisposte dalla stazione appaltante

Analisi costi-benefici, condizioni minime di sviluppo e ammissibilità dei costi ai fini tariffari

6.1 Secondo quanto indicato nell’articolo 9, comma 3, del decreto 226/11 “*Le condizioni minime di sviluppo e gli interventi contenuti nelle linee guida programmatiche d’ambito devono essere tali da consentire l’equilibrio economico e finanziario del gestore e devono essere giustificati da un’analisi dei benefici per i consumatori rispetto ai costi da sostenere, rispetto anche ad eventuali soluzioni alternative all’uso del gas naturale negli usi finali, come il teleriscaldamento.*”

Allegato A

- 6.2 La stazione appaltante nelle Linee guida programmatiche d'ambito, per ogni Comune dell'Atem, in relazione allo sviluppo delle reti ha indicato condizioni minime di sviluppo coerenti con quanto indicato dall'Autorità nell'ambito delle osservazioni ai bandi di gara formulate ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11, segnatamente:
- 10 m/ldr, per i Comuni in aree non disagiate;
 - 25 m/ldr, per i Comuni in aree disagiate (parzialmente montani o montani).
- 6.3 Nei limiti dei valori di soglia sopra citati, il singolo intervento (di estensione e potenziamento) viene inserito nel Piano di Sviluppo Minimo dell'Atem senza ulteriori valutazioni di analisi costi-benefici. I rimanenti progetti interessanti l'Atem sono oggetto di valutazione dell'analisi costi-benefici, sia in termini di redditività per il gestore che in termini di benefici per gli utenti.
- 6.4 Si ritiene che tale approccio sia condivisibile; l'analisi costi-benefici condotta dalla stazione appaltante per i casi indicati al paragrafo precedente appare sviluppata, da un punto di vista metodologico, secondo l'impostazione del documento per la consultazione 410/2019/R/GAS e le assunzioni sviluppate appaiono in generale ragionevoli. Tuttavia, non è possibile una valutazione puntuale delle assunzioni relative alla curva di acquisizione progressiva delle utenze nel tempo.
- 6.5 Di conseguenza si ritiene che siano, in generale, ammissibili a riconoscimento tariffario sia i costi relativi agli interventi di sviluppo delle reti che rispettino le condizioni minime di sviluppo sia i costi degli interventi che abbiano superato un'analisi costi-benefici positiva.
- 6.6 Ai fini del riconoscimento tariffario è in ogni caso necessario che i costi sostenuti rispettino criteri di efficienza e non risultino superiori al livello dei costi assunti per le valutazioni costi-benefici, eventualmente aggiornati per tenere conto delle dinamiche dei prezzi dei fattori produttivi. Al fine del riconoscimento dei costi è poi opportuno che gli interventi siano realizzati solo qualora, prima della realizzazione degli stessi, siano state acquisite manifestazioni di interesse alla connessione alla rete da parte dei clienti finali opportunamente formalizzate e che a consuntivo sia raggiunta una percentuale di connessioni alla rete pari almeno all'80% di quanto assunto nella curva di acquisizione progressiva delle utenze al fine della predisposizione dell'analisi costi-benefici. Nei casi in cui non sia raggiunta la percentuale dell'80% il riconoscimento dei costi è effettuato proporzionalmente alla percentuale di connessioni effettive rispetto a quelle previste in fase di analisi costi-benefici. Restano in ogni caso esclusi dal riconoscimento tariffario gli investimenti effettuati a seguito delle offerte in sede di gara ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera c, del decreto 226/11, per la parte che eccede il livello corrispondente alle condizioni minime di sviluppo.
- 6.7 E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 114-ter del decreto – legge 34/20, secondo cui si considerano efficienti e già valutati positivamente, ai fini

Allegato A

- dell'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori, le estensioni e i potenziamenti di reti e di impianti esistenti nei Comuni già metanizzati e le nuove costruzioni di reti e di impianti nei Comuni da metanizzare che siano contemporaneamente appartenenti alla zona climatica F (ai sensi del dPR. 412/93), e classificati come territori montani ai sensi della legge 1102/71.
- 6.8 Con la deliberazione 435/2020/R/GAS l'Autorità ha avviato un procedimento al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 114-ter del decreto-legge 34/20 in materia di riconoscimento degli investimenti nei Comuni della zona climatica F di cui al dPR 412/93, classificati come territori montani *ex* legge 1102/71, nonché nei Comuni individuati nella deliberazione CIPE 5/2015.

7 Altre osservazioni

Contratto di servizio

- 7.1 Il contratto di servizio è di contenuto identico al contratto tipo predisposto dall'Autorità e approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, in coerenza con le previsioni che stabiliscono che il contenuto del contratto tipo non possa essere modificato dalla stazione appaltante.
- 7.2 Si evidenzia tuttavia che la stazione appaltante non ha proceduto a integrare il documento con le informazioni richieste nelle parti in cui il medesimo contratto tipo lo consente. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si fa riferimento alle tempistiche previste dall'articolo 15, comma 1, dall'articolo 24, comma 5, dall'articolo 26, comma 3, dall'articolo 27, comma 3, dall'articolo 28, comma 2, dall'articolo 31, comma 4 e dall'articolo 32, comma 2, all'entità delle penali stabilite all'articolo 33 nonché, infine, agli elementi previsti dall'articolo 34 in tema di clausola risolutiva espressa.